

ALLEGATO "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2017



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.12.2017, N. 38

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ART.3 – FORME DI GESTIONE
- ART.4– ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI
- ART.5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

- ART.6 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- ART.7 – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI
- ART.8 – CHIAREZZA DELLE NORME
- ART.9 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI
- ART.10 – COMUNICAZIONI DI ATTI ED INFORMATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI
- ART.11 – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF ED ORDINI PROFESSIONALI
- ART.12 – ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

CAPO II

DIRITTO DI INTERPELLO

- ART.13 – OGGETTO
- ART.14 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DELL'INTERPELLO
- ART.15 – PROCEDIMENTO
- ART.16 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE
- ART.17 - EFFETTI
- ART.18 - COMPETENZA

CAPO III –

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- ART.19 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART.20 – SANZIONI
- ART.21 – CAUSE ESIMENTI
- ART.22 – RINVIO

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART.23 – OGGETTO

CAPO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- ART.24 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- ART.25 - ASSISTENZA IN GIUDIZIO
- ART.26 – AUTOTUTELA
- ART.27 – RICORSO E RECLAMO – MEDIAZIONE

CAPO VI

CONTROLLI E RIMBORSI

- ART.28 – ACCERTAMENTO
- ART.29 - RIMBORSI
- ART.30 – COMPENSAZIONE

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- ART.31 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
- ART.32 - RAPPORTI CON I CITTADINI
- ART.33 – ACCERTAMENTO
- ART.34 -RIMBORSI

TITOLO IV
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
CAPO I –

LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

ART.35 – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II –

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

ART.36 - RATEIZZAZIONE

ART.37 – RATEIZZAZIONE CANONI ALLOGGI E.R.P.

ART.38 – INTERESSI SULLE ENTRATE LOCALI

ART.39 - INTERESSI DI MORA E MAGGIORAZIONI

ART.40 - SPESE A CARICO DEL SOGGETTO DEBITORE

ART.41 – INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI

ART.42 - CREDITI INESEGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

TITOLO V –
DISPOSIZIONI FINALI

ART.43 – NORME FINALI

////////////////////////////////////

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo, nel rispetto dei principi contenuti nel D. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D. lgs. n. 446/97.
2. Lo stesso regolamento è volto a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei Contribuenti di cui alla L. n. 212/2000.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le relative disposizioni legislative.

ART.2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (Imu, Ici, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Imposta Comunale della Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni);
 - le entrate derivanti dall'occupazione del suolo pubblico (Cosap);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART.3 – FORME DI GESTIONE

1. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore funzionalità, regolarità, efficienza, economicità e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
2. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, D. Lgs.n. 446/1997;
 - b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
 - d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado

negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART.4– ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, in base alle norme in materia, la determinazione delle tariffe, dei prezzi e di quanto non riservato al Consiglio Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge .
3. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifica delle aliquote e delle detrazioni nelle materie allo stesso riservate dalla legge.
4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ed entro i termini di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art.54 del D.lgs. n. 446/1997.
5. Le tariffe e i prezzi pubblici possono essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo, secondo quanto disposto dal art 54 comma 1-bis D.lgs.n. 446/1997.
6. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di una nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno in corso.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

ART.5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuate dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

ART.6 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta comunale determina altresì le modalità per la eventuale sostituzione del Funzionario in caso di assenza o impedimento.
2. Il Funzionario Responsabile cura in particolare:
 - tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione ed altre attività previste da leggi e regolamenti in materia tributaria.
3. Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO I STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART.7 -RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

1. Con riferimento ai principi generali di cui all'art. 1, le norme di questo regolamento disciplinano gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n.

212/2000:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico ai cittadini.

ART.8 – CHIAREZZA DELLE NORME

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

ART.9 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - apertura di sportelli in determinati giorni ed orari;
 - realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
2. Presso l'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Castello di Cisterna.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali.

ART.10 – COMUNICAZIONI DI ATTI ED INFORMATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI

1. L'Ufficio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato all'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge regolamentari o motivato da questioni d'urgenza, il termine predetto non può essere superiore a sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

ART.11 – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF ED ORDINI PROFESSIONALI

Il Comune promuove la collaborazione con associazioni rappresentative dei contribuenti, CAAF ed Ordini professionali ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti medesimi.

ART.12 – ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del tributo, anche mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione del tributo ed alla compilazione dei modelli di pagamento.
2. L'attività di cui al comma 1 è gratuita.

CAPO II DIRITTO DI INTERPELLO

ART.13 – OGGETTO

1. Il presente istituto, disciplinato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 così come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

L'art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la

disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). Dal 1° gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall' articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

2. Sono inapplicabili ai tributi comunali:

- l'interpello probatorio;
- l'interpello disapplicativo.

ART. 14 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DELL'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni ,chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito a ottemperarvi.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i C.A.F., gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce effetti di cui all'art. 16.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

ART.15 – PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, da parte del contribuente, indirizzata all' Ufficio Tributi del Comune di Castello di Cisterna mediante consegna a mano, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso P.E.C..

2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n, 156/2015, e contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. E' inammissibile l'istanza di interpello se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 2, lett. *a)* e *b)*;

b) non è presentata entro i termini di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n, 156/2015;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art.11, comma 1, della L. n. 212/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della

L. n. 147/2013;

f) il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del presente comma, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

6. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

ART. 16 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di novanta giorni si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

ART.17 - EFFETTI

1. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro i termini, si intende che l'Amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente;
2. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione fornita dal contribuente, deve essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata;
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso;
4. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.156/2015.

ART.18 - COMPETENZA

1. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario Responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
2. Il Funzionario Responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Funzionario Responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.

CAPO III – RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART.19 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto del ravvedimento operoso è una procedura di versamento spontaneo del contribuente attraverso la quale possono essere regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato pagamento dell'imposta dovuta, mediante il versamento di una sanzione ridotta.

2. Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche.

3. Per poterne usufruire è necessario che: la violazione non sia già stata constatata e notificata, con apposito avviso di accertamento, a chi l'ha commessa oppure non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

4. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

ART.20 – SANZIONI

1. Non ottemperando al versamento entro i termini indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

ART.21 – CAUSE ESIMENTI

1. Secondo il principio di colpevolezza la condotta dell'autore è soggetta a sanzione, in quanto sia stata posta in essere scientemente con dolo e cioè con l'intenzione di violare la norma, oppure con colpa e quindi a causa di negligenza, imperizia o imprudenza.
2. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
3. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato.
4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.
5. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune di Castello di Cisterna.
6. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

ART.22 – RINVIO

1. Per tutto ciò non disciplinato dal presente Capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 472/97 così come modificate dalla L. n.190/2014 e da successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.23 – OGGETTO

1. L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.
2. E' un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal D.lgs. n.218/1997 in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

CAPO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART.24 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale, prevista dall'[articolo 48](#) del decreto legislativo 546/1992, è l'istituto attraverso il quale è possibile chiudere un contenzioso aperto con il Fisco.
2. L'istituto può trovare applicazione in tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza. Non trova invece spazio con riferimento alle controversie minori per le quali è previsto l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione tributaria di cui all'[articolo 17-bis](#) del Dlgs 546/1992.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.

4. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La conciliazione in udienza (art. 48 bis del D.Lgs. n° 546/92) può essere proposta :
 - da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado con istanza di trattazione in pubblica udienza;
 - dal giudice che invita le parti a conciliarsi.
6. In caso di raggiungimento dell'accordo il giudice redige apposito processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, per le sanzioni e per gli interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione la Commissione Tributaria dichiara con sentenza la cessata materia del contendere.
7. La conciliazione fuori udienza si concretizza con accordo conciliativo sottoscritto dalle parti volto alla definizione totale o parziale della controversia stessa. Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il versamento deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di rateizzazione, entro il termine di venti giorni deve essere disposto il pagamento della prima rata.
8. Dal 1° gennaio 2016 per entrambe le tipologie, la conciliazione si perfeziona non più con il versamento dell'importo ma con la sottoscrizione dell'accordo o del processo verbale.
9. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

ART.25 - ASSISTENZA IN GIUDIZIO

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, con atto motivato del Funzionario Responsabile.
4. Il sindaco può delegare, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto Comunale, ai Funzionari responsabili delle varie entrate la rappresentanza in giudizio, attribuendo eventualmente con l'atto di delega anche la facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. Il Dirigente del Settore Finanziario, inoltre, può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

ART.26 – AUTOTUTELA

1. L'istituto dell'autotutela o jus poenitendi (introdotto per la prima volta nel diritto tributario dal D.P.R. 27/03/1992 n. 287 ed ora disciplinato dalla legge n.656 del 30/11/1994 e dal D.M. n.37 del 11/02/1997) consiste nel potere dell'amministrazione finanziaria di annullare o revocare propri precedenti atti sulla base di una valutazione di opportunità che essa stessa è chiamata a compiere.
2. Attraverso l'autotutela ogni cittadino può ottenere velocemente l'annullamento di un atto (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice e, quindi, senza pagare un avvocato e anticipare le spese per la causa.
3. Quando un atto è palesemente illegittimo o viziato è interesse anche della pubblica amministrazione evitare una causa che la vedrebbe sicuramente perdente; nello stesso tempo, è anche interesse del cittadino evitare un contenzioso lungo e costoso.
4. La legge consente a chiunque, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso direttamente all'ufficio che ha emanato l'atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore. Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r.
5. Rientra nei doveri d'ufficio del Funzionario Responsabile del tributo, annullare, con atto motivato, anche di propria iniziativa, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussiste l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari.
6. Il Funzionario Responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità e di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;

- mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile all'Ufficio.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
 8. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
 9. L'istituto dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza in giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
 10. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
 11. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
 12. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

ART.27 – RICORSO E RECLAMO – MEDIAZIONE

1. A partire dal 1° gennaio 2016, la mediazione tributaria è obbligatoria anche per tributi di competenza comunale, quali Imu, Tasi, Tarsu e Tari, sempreché il valore della controversia non sia superiore a 20mila euro
2. Per le controversie di valore non superiore ad euro 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti del **reclamo - mediazione** ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992 così come modificato dal D. lgs. n.156/2015. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
3. L'istanza di reclamo – mediazione deve essere presentata a questo Ente prima del deposito del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata presentazione del reclamo è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria.
4. L'istanza di reclamo - mediazione va inoltrata con le stesse modalità e nello stesso termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento previsti per il ricorso. In ogni caso, la richiesta deve riportare il contenuto integrale del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa; trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale depositando l'istanza di reclamo – mediazione, che si converte in ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.
5. L'apertura del procedimento di mediazione comporta la sospensione per novanta giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentirne lo svolgimento (il termine di novanta giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto). Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
6. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione, delle somme dovute, o, in caso di rateizzazione, della prima rata ai sensi dell'art.8 del D. lgs. n. 218/1997.
7. Per le controversie di un valore superiore ad euro 20.000,00, il contribuente che intende impugnare l'avviso di accertamento è tenuto a presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla notifica, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, senza dover proporre istanza di reclamo/mediazione.
8. Sia l'istanza di reclamo- mediazione che il ricorso devono essere notificati a questo Ente, con sede in Castello di Cisterna, via Vittorio Emanuele n.158, e intestati alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di NAPOLI.
9. Il Funzionario Responsabile della mediazione è il Funzionario Responsabile delle varie imposte e tributi.

CAPO VI CONTROLLI E RIMBORSI

ART.28 – ACCERTAMENTO

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve rispondere a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e sono sottoscritti sia dal Funzionario Responsabile che dal Responsabile del procedimento individuato ai sensi della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile del tributo in conformità alle disposizioni contenute all' art.1 comma 87 della L. n. 549/95.
4. La notifica degli avvisi di accertamento al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e che comunque l'importo complessivo sia pari o superiore ad euro 30,00.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

ART.29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede a rimborsi per importi inferiori alle 12,00 euro.

ART.30 – COMPENSAZIONE

1. La compensazione delle entrate tributarie ed extratributarie è consentita se prevista dai rispettivi regolamenti.

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ART.31 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili di Servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile delle Entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, allegando all'atto con il quale si intende procedere all'accertamento copia dell'idonea documentazione in base alle previsioni del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 del D. lgs. N. 118/2011.

ART.32 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono rispondere a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

ART.33 –ACCERTAMENTO

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa delle ragioni del credito e/o dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale far riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio competente e sottoscritto altresì dal Responsabile del procedimento così come designato ai sensi della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I Responsabili dei relativi servizi contestano il mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto alla scadenza stabilita, inviando all'utente sollecito di pagamento, mediante notifica ai sensi degli articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata contenente:
 - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
 - il termine per provvedere al versamento, non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito;
 - l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza;
 - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con gli interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
5. L'atto di cui al terzo comma per le entrate non tributarie costituisce il presupposto necessario per l'emissione dell'ingiunzione.

ART.34 -RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere chiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame delle medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

TITOLO IV RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I – LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

ART.35 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati. La Giunta Comunale e i responsabili della riscossione dell'entrata assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia d'entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.
3. L'Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non rimosse, relativamente a tutte le entrate proprie, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.
4. I principi, di cui al precedente comma, si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata.
5. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

6. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali, ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto delle normative in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
7. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il trentuno dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
8. Per quanto attiene alla riscossione coattiva delle altre entrate si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 2946 e 2948 del c.c..
9. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza – ingiunzione di cui alla L. n. 689/81.
10. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad euro trenta. Il predetto importo, riferito ai tributi, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. Detta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

ART.36 - RATEIZZAZIONE

1. Per tutte le entrate di titolarità dell'ente, in casi di obiettiva e temporanea difficoltà economica che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione di pagamento entro le scadenze previste e fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti secondo la seguente tabella:

fino a € 99,99				nessuna rateizzazione
da	€ 100,00	a	€ 200,00	fino a 4 rate mensili
da	€ 200,01	a	€ 500,00	fino a 6 rate mensili
da	€ 500,01	a	€ 1.000,00	fino a 8 rate mensili
da	€ 1.000,01	a	€ 2.000,00	fino a 10 rate mensili
da	€ 2.000,01	a	€ 4.000,00	fino a 14 rate mensili
da	€ 4.000,01	a	€ 6.000,00	fino a 16 rate mensili
da	€ 6.000,01	a	€ 8.000,00	fino a 20 rate mensili
da	€ 8.000,01	a	€ 10.000,00	fino a 24 rate mensili
da	€ 10.000,01	a	€ 20.000,00	fino a 30 rate mensili
oltre € 20.000,01				fino a 36 rate mensili

2. Non è possibile concedere rateazioni al contribuente che abbia morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
3. Il numero di rate concesse non potrà ad ogni modo andare oltre il termine di decadenza utile per l'attivazione della riscossione coattiva;
4. L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato degli interessi, così come previsto dal successivo art. 37 del presente regolamento, a decorrere dalla data di scadenza del debito e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
6. Il mancato versamento di n. due rate anche non consecutive comporta la decadenza del piano di rateazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento di cui almeno uno scaduto al momento della richiesta, nell'importo oggetto di rateazione

deve essere previsto il rimborso integrale di ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Ente successivamente alla notifica dell'atto di ingiunzione;

8. Se l'importo complessivo è superiore ad euro 5.000,00 l'ammontare della prima rata del piano di rateizzazione è pari almeno al 20% del debito mentre per le rate successive si rimanda allo schema di cui al comma precedente.
9. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di pignoramento, la rateizzazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di dodici rate mensili e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. L'ammontare della prima rata del piano di rateizzazione deve essere pari almeno al 20% del debito, indipendentemente dal valore complessivo di tale debito e deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
10. Laddove il pignoramento presso terzi venga effettuato su di un conto corrente la revoca del pignoramento e la conseguente concessione delle rate di cui al presente comma, è subordinata alle seguenti situazioni:
 - versamento della metà dell'importo pignorato per disponibilità sul conto corrente pari o maggiore del credito vantato;
 - versamento fino al raggiungimento della metà dell'importo pignorato per disponibilità sul conto inferiore al credito vantato;
 - concessione della rateazione subordinata al pagamento del 10% dell'intero debito se la disponibilità sul conto corrente è pari a zero o comunque inferiore al 10% del credito vantato.

Il mancato versamento di n. due rate anche non consecutive comporta la decadenza del piano di rateazione senza alcuna possibilità di ulteriori dilazioni di pagamento.

11. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore ad euro 20.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune (fidejussione bancaria), la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento di due rate anche non consecutive, il beneficio della dilazione è considerato decaduto con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

12. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata.

13. Nel caso in cui il soggetto (persona fisica o giuridica) si trovi, a causa di una comprovata grave situazione economica e sociale, nell'impossibilità di eseguire il pagamento del debito secondo quanto stabilito dal piano di rateizzazione ordinario di cui al presente articolo, può presentare un richiesta di concessione di un piano di rateizzazione "straordinario".

Il criterio per l'esercizio della discrezionalità, in deroga alla regola generale sul numero massimo di rate stabilite dal presente articolo, postula un'analisi completa delle condizioni economiche del richiedente ed è volto a favorire il recupero delle somme, nell'ottica di evitare l'insolvenza del soggetto, che comporterebbe l'impossibilità per l'Ente di vedersi corrisposto il dovuto.

L'effettivo grave stato economico disagiato dovrà essere evidenziato direttamente dal richiedente mediante una argomentata istanza da presentare all'Ufficio procedente, corredata della documentazione giustificativa, con l'assunzione della responsabilità delle dichiarazioni rese, che a titolo semplificativo si indicano in :

- componenti del reddito individuale, familiare e di impresa e/o associazione (modello ISEE aggiornato per le persone fisiche e ultimo bilancio approvato o qualsiasi altro atto relativo alla situazione contabile aggiornata per le persone giuridiche);
- indicazione delle cause che hanno determinato una diminuzione del reddito dovuta ad un momento di congiuntura economica generale negativa o ad un precario stato di salute proprio o dei propri familiari;
- indicazione circa l'esistenza di spese ricorrenti che comprimono la capacità di solvenza (quali ad es. mutui, spese sanitarie, affitti e/o altre posizioni pendenti in essere);
- qualsiasi altro elemento utile a permettere la valutazione della richiesta (eventuale relazione redatta dall'assistente sociale).

La concessione o il diniego di un piano di rateizzazione "straordinario", è disposta con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio presso il quale è stata presentata la relativa richiesta.

Il maggior numero di rate concesse non potrà ad ogni modo andare oltre il termine di decadenza utile per l'attivazione della riscossione coattiva.

Il mancato versamento di n. tre rate anche non consecutive comporta la decadenza del piano di rateazione "straordinario" senza alcuna possibilità di ulteriori dilazioni di pagamento.

ART.37 – RATEIZZAZIONE CANONI ALLOGGI E.R.P.

1. Ai sensi della Legge Regionale Campania del 14/08/1997 n. 19, per gli assegnatari e occupanti, in corso di sanatoria/regolarizzazione, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) è previsto il seguente piano di rateizzo per il rientro delle morosità:

euro	rate
Fino a 1500,00	60
Da 1501,00 a 2500,00	72
Da 2501,00 a 3500,00	84
Da 3501,00 a 4500,00	96
Da 4501,00 a 5500,00	108
Oltre 5501,00	120

2. Secondo quanto previsto dall'art.6 della della Legge Regionale Campania del 14/08/1997 n. 19, sui tali rateizzi si applicheranno solo gli interessi legali.

ART.38 – INTERESSI SULLE ENTRATE LOCALI

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. n.133/1999 e dell'art.1, comma 165, L. n. 296/2006 la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione, la dilazione di pagamento e il rimborso dei tributi locali è stabilita al tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2017 0,1% annuo), maggiorato di 2,0 punti percentuali con un tasso complessivo del 3% annuo da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo applicabile ai tributi locali, come individuato al comma precedente.
3. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione, alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali ed alla dilazione di pagamento riguardante la riscossione coattiva, si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art.1284 del c.c..

ART.39 - INTERESSI DI MORA E MAGGIORAZIONI

1. Si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2017 0,1% annuo), maggiorato di 2,0 punti percentuali con un tasso complessivo del 3% annuo da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere:
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo come individuato al comma precedente.

ART.40 - SPESE A CARICO DEL SOGGETTO DEBITORE

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

ART.41 – INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad euro 100.00, con la sola esclusione dei contributi sociali assistiti da Legge specifica che ne vincola la destinazione, verifica se il beneficiario è inadempiente con l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più titoli di pagamento e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'Ufficiale delle riscossione per i provvedimenti di competenza.

ART.42 - CREDITI INESEGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del Responsabile del servizio e previa verifica da parte del

Responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. Per i crediti di incerta riscossione il Responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

**TITOLO V –
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 43 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti specifici.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed atti in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2018.

////////////////////////////////////